

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

3808

31 DIC. 1934 Anno XVII

Vista la legge 15 giugno 1933 - n. 854 colla quale fu approvato il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, con le relative norme di attuazione;

Viste le domande in data 26 marzo 1934 con le quali il Podestà di Foggia ha chiesto che siano approvati i piani particolareggiati delle seguenti nove zone:

- a) - zona della via Serpente Maggiore Delli Carri -
 - b) - zona della via Sasso -
 - c) - zona del vico S. Giuseppe
 - d) - zona alla sbocca del Corso Roma e della via Vincenzo della sbocca nella piazza Ventotto Ottobre;
 - e) - zona del Borgo Sant'Angelo e dell'area dove sorgeva il nuovo Palazzo del Comune;
 - f) - zona tra via Le Maestre e Corso Garibaldi;
 - g) - zona tra il Corso Garibaldi e le vie Bengasi e Sciarra Sciat;
 - h) - zona tra via Pasquale Fuciani e via Berseccchia;
 - i) - zona d'incrocio del Corso Garibaldi col Corso Vittorio Emanuele;
- Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni o reclami;
- Considerato che gli anzidetti piani seguono le direttive del piano di massima e rispondono a quelle fissate nell'art. 2 della citata legge

15 giugno 1855 XI^o n. 854.

Visto il parere n. 1940 del 14 novembre 1854 XIII^o del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici (Assemblea Generale);

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 15 giugno 1855 XI^o n. 854, sono approvati i nove piani particolareggiati del piano regolatore di Poggia specificati nelle premesse.

Ogni piano particolareggiato sarà ridotto l'ordine nostro dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000 ed in un elenco dei beni da espropriarsi, documenti tutti firmati dal funzionario delegato, geom. Giambattista Leone.

Per l'esecuzione dei singoli piani particolareggiati rimane stabilito il termine di anni dieci di cui al 2^o comma dell'art. 13 della citata legge 15 giugno 1855 XI^o n. 854.

Il predetto nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 17 dicembre 1854 - XIII.

Giuseppe Mancini

REG. TO ALLA CORTE PEN.

Adel 10 GEN 1855 Anno XIII^o

Reg. 1 Lavori Pubblici Fog. 246

Giuseppe Mancini